



Allegata alla Deliberazione Cc
n.° 46 in data 27 GIU 1994

Approvato con
deliberazione del C.C.
n. 46 del 27/06/1994

IL SEGRETARIO



IL SINDACO



REGOLAMENTO

**per l'esercizio delle attività di barbiere,
parrucchiere/a per uomo e donna
e mestieri affini**

I N D I C E

Art. 1 - Tipi di attività	pag. 5
Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio	pag. 5
Art. 3 - Mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere	pag. 6
Art. 4 - Attività di estetista	pag. 7
Art. 5 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 7 - Composizione della Commissione	pag. 10
Art. 8 - Attività della Commissione	pag. 10
Art. 9 - Qualificazione professionale	pag. 11
Art. 10 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti	pag. 12
Art. 11 - Requisiti strutturali dei locali	pag. 12
Art. 12 - Servizi igienici	pag. 12
Art. 13 - Distanze fra esercizi	pag. 13
Art. 14 - Diniego del rilascio dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 15 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali	pag. 14
Art. 16 - Trasferimento di sede	pag. 14
Art. 17 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione	pag. 15
Art. 18 - Subingresso	pag. 15
Art. 19 - Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi	pag. 16
Art. 20 - Orari di apertura e di chiusura	pag. 16
Art. 21 - Sanzioni	pag. 17
Art. 22 - Entrata in vigore	pag. 17

ART. 1

TIPI DI ATTIVITA'

1- Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge Regionale 15 settembre 1989, n.48, dalla legge 4 gennaio 1990, n.1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene, dalle disposizioni del presente regolamento, nonché dalle norme del regolamento tipo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15.095 del 28.11.1991 e n. 19.064 del 27.2. 1992.

2- Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART.2

ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1- Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

2- Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 11.

ART. 3

MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERA

1- Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali:

- estetista;
- truccatore estetista;
- visagista;
- depilatore;
- manicure;
- massaggiatore facciale;
- pedicure estetico.

2- Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e per donna per esercitare all'interno del proprio negozio una o più attività affini, anche svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente, deve ottenere la specifica autorizzazione per tale attività.

3- Tali attività consistenti in trattamenti a livello cutaneo, svolte sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione, comprendono:

- a) vaporizzatore/polverizzatore;
- b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
- c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro),
- d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore a 4m°)
- e) lampade abbronzanti U-VA. (a bassa ed elevata pressione);
- f) lampade ad infrarossi (IR);
- g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- h) scaldacera per cerette;
- i) ginnastica passiva;
- l) attrezzature per pedicure e manicure;
- m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
- n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
- o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 cmq.);
- p) depilatori elettrici;
- q) massaggiatori subacquei;
- r) apparecchi per presso-massaggio (l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni);
- s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);

t) sterilizzatori.

4- Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

5- Gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali (ionoforesi, elettrodiatermocoagulazione, saune, lampade a raggi, ecc.) ai sensi del vigente Regolamento Locale d'Igiene (art. 1.7.13 - punto d), devono inoltrare domanda di autorizzazione sanitaria al presidente dell'U.S.S.L., che la rilascia sentito il parere del servizio n. 1 e previo accertamento dei requisiti richiesti.

6- E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4

ATTIVITA' DI ESTETISTA

1- Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.

2- L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

3- L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

4- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

5- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

6- L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443; iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;

- b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della Legge 4.1.1990 n. 1;
- c) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 5

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art.1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2- La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
- 3- Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
- a) certificato di residenza;
 - b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.
- 4- Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 5- Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

ART. 6

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di estetista, istituti di bellezza e di attività affini di cui all'art. 3, su parere favorevole del Responsabile del servizio n.1 dell'U.S.S.L. competente, sentita la commissione comunale prevista dal successivo art. 7, previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o dei presupposti atti a far ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n. 443. Tale accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato e non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulta già iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della società presso la camera di commercio spetta agli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione. Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel registro ditte e società, da richiedersi alla camera di commercio I.A.A.
- b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt. 10 e 11.
- c) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 9, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
- d) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art. 13. Tale accertamento è affidato al personale della polizia

municipale. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'U.S.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 7

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1- La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è presieduta dal sindaco o da un suo delegato ed è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco.

3- La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.

ART. 8

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1- La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento degli esercizi esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
- d) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;

- e) revoca dell'autorizzazione;
 - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.
- 2) La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
- 3- Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
- 4- Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.
- 5- Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 6- In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art. 7 la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 9

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione quando:
- a) egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane.
 - b) presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a DUE anni.
 - c) abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti di lavoro delle categorie interessate.
- 2.- Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati istituiti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

ART. 10

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI

1- Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., che dovrà essere rinnovato annualmente.

2- Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita di colore chiaro e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

ART. 11

REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1- I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

2- Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

3- Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 12

SERVIZI IGIENICI

1- I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da

regolamentare antilatrina con lavabo. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene, ed alle norme sulle barriere architettoniche.

ART. 13

DISTANZE FRA ESERCIZI

1- In riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 19, per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

	NUOVI	TRASFERIMENTI
fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo	m. 200.....	m. 50
fra esercizi di parrucchiere/a per donna	m. 200	m. 50
fra esercizi di estetista	m. 200	m. 50

2- Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

3- Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc..

4- L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della polizia municipale.

5- Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di parrucchiere per donna che aggiunge l'attività di parrucchiere per uomo o viceversa; oppure attività di barbiere che aggiunge attività di parrucchiere sia da uomo o donna).

DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Il rifiuto, da parte del Sindaco, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2- Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI

- 1- Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento D.M. 375/88, per quanto attiene: l'abilitazione al R.E.C., l'autorizzazione amministrativa comunale, le superfici minime stabilite dal piano commerciale; nonché l'osservanza degli orari di vendita stabiliti per gli esercizi commerciali che vendono gli stessi prodotti.
- 2- La superficie dovrà soddisfare i minimi richiesti dal precedente art. 11 e quelli previsti nel piano commerciale.
- 3- Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente.

ART. 16

TRASFERIMENTO DI SEDE

- 1- L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al Sindaco, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, lett. B e dall'art. 13 del presente regolamento.
- 2- In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la Commissione, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento.
- 2- La perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
- 3- L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il Sindaco, può concedere una proroga per un ulteriore periodo di mesi tre.
- 4- In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
- 5- In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata.
- 6- Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Sindaco, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

SUBINGRESSO

- 1- Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
- 2- Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

CONSISTENZA DELLA ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO
POPOLAZIONE/NEGOZI/ADETTI

A) Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi.

TIPO ATTIVITA'	N. NEGOZI	N. ADDETTI	RAPPORTO
Barbiere e parrucchiere per uomo	4	5	1/723
Parrucchiere per donna	11	11	1/272
Estetista	2	2	1/2945

B) Rapporto addetti popolazione residente.
Popolazione residente al 1994 abitanti n. 5.891 di cui:
- 2.893 maschi pari a 1 addetto ogni 578 abitanti;
- 2.998 femmine pari a 1 addetto ogni 272 abitanti.

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

- 1- I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte della commissione.
- 2- Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 21

SANZIONI

1- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 -110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di L. 1.000.000 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.

2- L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.

3- Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

4- Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1- Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e abroga il precedente regolamento e ogni altra precedente disposizione in materia.

deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 27 GIU. 1994
n. 46 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

=====
Pubblicato all'albo pretorio il _____ con/senza
opposizioni.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

=====
Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
01 LUG. 1994 al 15 LUG. 1994

Addì, 01 LUG. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]